



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA SPERIMENTALE
E CLINICA

IL DIRETTORE

Vista la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 del 30.11.2018, con particolare riferimento agli art. 27 e 47;

Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012, modificato con i Decreti Rettorali 17 luglio 2013, n. 721, 22 novembre 2013, n. 1255 e 16 novembre 2016, n. 1090, ed in particolare l’art.12;

Visto il Regolamento interno del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, emanato con D.R. n. 73 prot. n. 8308 del 30 gennaio 2013;

Preso atto che attualmente risultano non rappresentati, per motivi vari, gli assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;

Visto che l’Ateneo ha adottato il software “ELIGO” per lo svolgimento delle votazioni da remoto, sistema che appare idoneo e atto a consentire, anche in questa occasione, il *favor participationis*;

DECRETA

ART. 1 INDIZIONE

Sono indette per il giorno 18 luglio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in modalità telematica le elezioni dei rappresentanti in Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. Le elezioni si svolgeranno con il sistema di voto digitale “ELIGO”.

ART.2 RAPPRESENTANTI

In esito a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 12 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, hanno diritto al voto e possono essere eletti i titolari di un assegno di ricerca le cui attività hanno come responsabile un componente del Dipartimento. Il numero dei rappresentanti per il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica è pari a 2 rappresentanti. Non è prevista la presentazione di candidature. Ogni avente diritto potrà esprimere 1 preferenza.



ART. 3 VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

Per la validità delle votazioni è necessaria la partecipazione al voto della metà più uno degli aventi diritto. Pertanto, essendo gli aventi diritto al voto n. 82, la votazione sarà valida allorché avranno votato n. 42 degli aventi diritto.

Risulta eletto il rappresentante che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età. Non si procede allo scrutinio qualora il numero dei votanti sia inferiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto.

ART. 4 COSTITUZIONE SEGGIO ELETTORALE

Il seggio elettorale è così composto:

Presidente: Debora Strigoli

Componente: Claudia Lastraioli

Componente: Gabriele Bigazzi

Componente supplente: Valentina Ferrari

ART. 5 OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto avranno luogo secondo le seguenti modalità:

- 1) i componenti del seggio elettorale, riuniti in via telematica, predisporranno la votazione sulla piattaforma Eligo, inseriranno i componenti dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo e provvederanno all'invio al proprio indirizzo di posta elettronica delle credenziali a ogni avente diritto prima della votazione;
- 2) i componenti del seggio elettorale attiveranno la votazione all'orario previsto;
- 3) gli elettori accederanno alla piattaforma ELIGO utilizzando le credenziali ricevute in precedenza ed effettueranno la votazione scegliendo uno dei candidati eleggibili o scegliendo di lasciare la scheda bianca;
- 4) i componenti del seggio elettorale chiuderanno la votazione all'orario previsto e di seguito effettueranno lo scrutinio delle schede

Non si procede allo scrutinio qualora il numero dei votanti sia inferiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto.

L'esito della votazione viene trasmesso al Direttore unitamente al verbale delle operazioni elettorali.



ART.6 DURATA DEL MANDATO

Ai sensi dell'art. 12 comma 5 del regolamento di Ateneo dei Dipartimenti “La durata del mandato dei rappresentanti di cui al presente articolo è fissata in due anni a decorre dalla data della loro proclamazione”.

ART. 7 GRADUATORIA DEGLI ELETTI

Considerato che la graduatoria degli eletti sarà valida per due anni decorrenti dalla data della proclamazione, il Dipartimento si riserva di chiamare come rappresentante – in caso di dimissione di uno o di entrambi ovvero di scadenza del mandato degli eletti – i candidati successivi, utilmente collocati in graduatoria.

ART. 8 PUBBLICITA'

Il presente Decreto, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto previste. Dell'esito delle elezioni verrà data pubblicità sul sito web del Dipartimento e il Decreto del Direttore di proclamazione degli eletti pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo.

Firenze,

Il Direttore

Prof. Francesco Annunziato